

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE  
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI  
ESTERNI CUI AFFIDARE SINGOLI SERVIZI  
LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1,  
LETT. *D*), D.LGS. 50/2016

Approvato con delibera del Consiglio del 10/10/2022

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE .....	4
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE .....	5
ART. 5 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO.....	6
ART. 6 – TENUTA E GESTIONE DELL’ELENCO .....	6
ART.7 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI .....	7
ART. 8 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE .....	7
ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI .....	7
ART. 10 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI .....	8
ART. 11 – REVOCA DEGLI INCARICHI .....	10
ART. 12 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI .....	10
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	10
ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	10
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ALLEGATI.....	11

## **ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1.** Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”), l’Ordine intende disciplinare i criteri per l’istituzione e la gestione dell’elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, (di seguito anche solo “Elenco”), nonché le modalità di affidamento dei medesimi. In particolare, ai sensi della summenzionata disposizione normativa, oggetto di affidamento sono i seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
  - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

**1.2.** Scopo del presente avviso, è unicamente quello di consentire all’Ordine di disporre di un elenco di professionisti suddiviso per categorie – così come indicate nell’allegato n. 1 “Domanda di iscrizione” - che potrà essere utilizzato per l’affidamento dei servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto, il presente Avviso e il conseguente Elenco non costituiscono in alcun modo l’avvio di qualsivoglia procedura di affidamento e/o aggiudicazione né comportano l’assunzione di alcun obbligo da parte dell’Ordine nei confronti dei professionisti richiedenti l’iscrizione e/o iscritti.

Con la costituzione dell’Elenco non vengono, peraltro, generate graduatorie né qualsivoglia altra classificazione di merito né l’iscrizione all’Elenco stesso comporta l’attribuzione di alcun punteggio.

## **ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**2.1.** Le disposizioni del presente Avviso fanno riferimento alla normativa comunitaria e nazionale (codice civile e codice di procedura civile). In particolare, l’Avviso è emanato in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

**2.2.** L'Avviso, altresì, tiene conto di quanto disposto in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare:

- delibera n. 907 del 24 ottobre 2018: Linee Guida n. 12 recanti: *"Affidamento dei servizi legali"*;
- delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 recanti: *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* (art. 36, comma 7, del Codice).

### **ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

**3.1.** Potranno richiedere l'iscrizione all'Elenco i professionisti in forma singola e/o associata, in forma di associazioni professionali oppure in società di professionisti, che esercitano attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle autorità giudiziarie.

Saranno ammessi all'iscrizione i professionisti in possesso dei seguenti requisiti.

#### **a) Requisiti di ordine generale:**

- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **b) Requisiti speciali relativi a:**

##### b.1) idoneità professionale:

- iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza;
- insussistenza di provvedimenti di sospensione o di altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- insussistenza di situazioni di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;
- assenza di conflitto di interessi con l'Ordine, consistente, in particolare, nel non avere in essere rapporti di patrocinio contro l'ente medesimo e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
- eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- idonea polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

##### b.2) capacità tecnico-professionale:

- attestazione delle esperienze maturate nella specifica categoria di interesse per cui si chiede l'iscrizione.

**3.2.** Il possesso della capacità tecnico-professionale è valutato sulla base dei dati attestati dal *curriculum professionale* allegato.

## **ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE**

**4.1.** I professionisti interessati possono richiedere l'iscrizione mediante compilazione e trasmissione dell'allegato n. 1 "Domanda di iscrizione", debitamente compilato e firmato digitalmente con i relativi allegati di cui all'art. 4.3, all'indirizzo PEC [odcecbrindisi@legalmail.it](mailto:odcecbrindisi@legalmail.it) in qualsiasi momento fino all'eventuale formale revoca dell'elenco istituito. Nell'oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura "Domanda di iscrizione all'Elenco Servizi Legali dell'Ordine".

**4.2.** Nella domanda l'interessato deve indicare la categoria di interesse per la quale richiede l'iscrizione. È ammessa la candidatura anche a più categorie selezionando più voci all'interno della medesima Domanda.

**4.3.** Il richiedente deve dichiarare, nella domanda di iscrizione, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi (dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà):

- insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- insussistenza di situazioni di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;
- assenza di conflitto di interessi con l'Ordine, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente medesimo e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco;
- iscrizione in corso all'Albo degli avvocati del Foro di appartenenza;
- insussistenza di provvedimenti e sanzioni disciplinari che precludono l'esercizio dell'attività professionale ai sensi del Codice Deontologico e della L. n. 247/2012;
- eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- possesso di idonea polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- avvenuta lettura del presente Avviso e accettazione del relativo contenuto senza riserva alcuna;
- avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso (allegato n. 3).

**4.4.** Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- *curriculum vitae*, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate;
- "Scheda riepilogativa dell'attività professionale" debitamente compilata;
- in caso di Società tra professionisti, certificato di iscrizione al registro delle imprese e/o C.C.I.A.A. di

competenza;

- in caso di associazione tra professionisti, documento equivalente.

**4.5.** Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente (N.B.: la “Scheda riepilogativa dell’attività professionale” dello studio, associazione di professionisti o società di professionisti può essere unica e riferirsi all’attività complessiva del medesimo soggetto giuridico).

**4.6.** Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione presentate secondo modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato.

#### **ART. 5 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO**

**5.1.** L’iscrizione nell’Elenco, definita secondo l’ordine di arrivo delle domande, è subordinata all’esito positivo della verifica da parte dell’Ordine del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso.

**5.2.** Nel caso in cui la documentazione risulti irregolare e/o incompleta saranno richieste, a mezzo PEC, le opportune integrazioni con l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Se entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione le medesime non saranno pervenute si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione.

**5.3.** In fase di iscrizione l’Ordine verifica la reale attinenza del profilo descritto dal professionista con le categorie di interesse per le quali si chiede l’iscrizione. L’Ordine si riserva di procedere all’iscrizione parziale, in una o più categorie, nel caso in cui verifichi l’attinenza del profilo descritto dal professionista con un numero di categorie diverse da quelle indicate in fase di iscrizione.

**5.4.** L’Ordine si riserva, altresì, di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di accertare il possesso, anche nel tempo, dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni rese. L’esito negativo della predetta verifica comporterà l’immediata cancellazione dall’Elenco.

**5.5.** Ai soggetti inseriti nell’Elenco verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione mediante pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale

#### **ART. 6 – TENUTA E GESTIONE DELL’ELENCO**

**6.1.** L’elenco viene aggiornato costantemente con l’inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati. L’iscrizione è possibile in ogni momento dell’anno senza alcuna scadenza. Al fine di una corretta gestione, l’aggiornamento dell’Elenco avverrà con cadenza trimestrale.

**6.2.** L’iscrizione dei soggetti all’Elenco ha validità triennale. I soggetti iscritti potranno procedere, al termine dei tre anni, al rinnovo dell’iscrizione ripetendo la procedura descritta nel presente Avviso. L’eventuale rigetto della richiesta medesima sarà comunicata attraverso PEC agli indirizzi indicati nella domanda, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Durante detto termine, l’iscrizione all’Elenco rimarrà sospesa.

Nel caso in cui la documentazione presentata per il rinnovo risulti irregolare o incompleta saranno richieste le opportune integrazioni con l'indicazione delle informazioni mancanti e l'iscrizione all'Elenco rimarrà sospesa. Se entro 30 giorni dalla richiesta di tale documentazione non risulteranno pervenute le predette integrazioni, si procederà al rigetto della richiesta di rinnovo e alla cancellazione dall'Elenco.

#### **ART.7 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI**

**7.1.** Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ciascun operatore economico deve comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o inerente al possesso dei requisiti dichiarati. In tal caso l'operatore dovrà inoltrare una nuova richiesta di iscrizione all'Elenco.

#### **ART. 8 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE**

**8.1.** La cancellazione dall'Elenco ha luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- alla scadenza della validità triennale dell'iscrizione, qualora il professionista non ne abbia richiesto il rinnovo secondo le modalità di cui al precedente articolo 6;
- qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero l'Ordine verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista sia in fase di iscrizione sia in fase di rinnovo;
- qualora il professionista ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere speciale rilevante ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella eventuale lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento del contratto per fatti imputabili al professionista incaricato;
- in caso di grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione professionale prevista nel contratto;
- in caso di mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatosi per più di tre volte consecutive;
- in caso di cessazione dell'attività;
  - su richiesta scritta da parte dell'interessato da inoltrarsi a mezzo PEC.

Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo PEC con l'indicazione dei motivi della cancellazione medesima.

**8.2.** Una nuova iscrizione può essere richiesta trascorso un anno dall'avvenuta cancellazione. La richiesta è valutata dall'Ordine, con facoltà per quest'ultimo di accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione del professionista dall'Elenco.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

**9.1.** La selezione dei professionisti iscritti all'Elenco, da invitare per ciascuna procedura di affidamento, sarà

effettuata e motivata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base dei seguenti parametri:

- competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero nella questione rilevante per la sua soluzione;
- esperienze maturate nell'ambito della/e categoria/e di interesse;
- foro di competenza della causa affidata;
- pregressa proficua collaborazione con l'Ordine in relazione alla medesima questione.

**9.2.** Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte.

**9.3.** L'Ordine si riserva di procedere, per particolari e motivati casi, alla consultazione di tutti i soggetti iscritti in una specifica categoria.

**9.4.** Il Responsabile Unico del Procedimento redige apposito verbale relativamente alle attività compiute, al fine di richiedere l'adozione della delibera a contrarre.

#### **ART. 10 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

**10.1.** Ogni volta che si rende necessaria la prestazione professionale di un professionista, il RUP provvede mediante richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) Professionisti individuati in base ai criteri di cui all'articolo 9 tra i nominativi inseriti nella categoria di riferimento.

Le lettere di invito ai professionisti selezionati sono trasmesse tramite PEC.

**10.2.** L'affidamento del servizio legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) nn. 1 e 2, è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l'equa ripartizione degli incarichi, e sulla base di una valutazione comparativa dei preventivi pervenuti anche in relazione al valore economico dell'affidamento.

La valutazione comparativa tiene conto dei seguenti fattori, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 9:

- casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto generale;
- costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

In relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza è possibile utilizzare il criterio della rotazione.

In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative attività da espletare, l'Ordine valuta i preventivi economici anche sulla base della congruità e della equità del compenso calcolato con riferimento ai parametri fissati nel D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018.

**10.3.** Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra

la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'ente in accordo con l'incaricato.

**10.4.** In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 50/2016, è rimessa all'Ordine la scelta di procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.

Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella delibera a contrarre.

Rientrano tra le ragioni idonee a giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:

- la consequenzialità o complementarità tra incarichi;
- diversi gradi di giudizio;
- l'assoluta particolarità della controversia.

**10.5.** Nel caso di controversia che presenti elementi di effettiva particolarità e/o di massima complessità, l'Ordine si riserva la facoltà di affidare la trattazione della controversia (o richiedere una consulenza in vista di una controversia) ad un professionista che non sia presente nell'Elenco.

**10.6.** L'affidamento è regolato da apposito e successivo atto contrattuale, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare/lettera di incarico stipulato in forma scritta.

I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza.

Spetta all'ente l'anticipo per le spese in caso di eventuali controversie.

Qualora la sentenza favorevole all'ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

Il pagamento dei compensi avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della parcella.

È fatto divieto per le parti modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

**10.7.** Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni. In caso di rifiuto non motivato, l'Ordine può procedere all'esclusione del professionista dall'Elenco.

**10.8.** Successivamente alla sottoscrizione del vincolo contrattuale, l'Ordine provvede a trasmettere al professionista incaricato tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

#### **ART. 11 – REVOCA DEGLI INCARICHI**

**11.1.** L'incarico può essere revocato, previa comunicazione al Professionista qualora si verifichino:

- manifesta negligenza e/o imperizia;
- errori manifesti;
- ritardi ingiustificati;
- comportamenti in contrasto con le norme del presente Avviso o con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense;
- oggettiva impossibilità per il Professionista di svolgere personalmente l'incarico.

#### **ART. 12 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI**

**12.1.** Al fine di favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Ordine provvede alla pubblicazione del presente Avviso sul sito Web istituzionale

**12.2.** L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

**12.3.** L'Ordine si riserva la facoltà di ampliare le categorie di specializzazione presenti nell'Elenco previo avviso sul proprio sito web istituzionale.

**12.4.** Le richieste di informazioni in merito all'Elenco possono essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@odceabr.it](mailto:segreteria@odceabr.it).

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI**

**13.1.** L'Ordine, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza.

**13.2.** L'informativa completa in materia è allegata al presente Avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Consigliere Segretario: e-mail: [nicoletta.tan@gmail.com](mailto:nicoletta.tan@gmail.com)  
telefono: 0831301488

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

**15.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in

materia, nonché ai Codici deontologici professionali.

**15.2.** L'Ordine si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di modificare o revocare il presente Avviso.

**15.3.** Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente procedura selettiva sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, territorialmente competente per legge.

**ALLEGATI**

1. “Domanda di iscrizione”;
2. “Scheda riepilogativa dell’attività professionale”;
3. Informativa Privacy.